

L'inquisizione e le streghe di Triora

Giordano Stella

**L'INQUISIZIONE
E LE STREGHE DI TRIORA**

“Analisi processo inquisitorio”

BOOK
SPRINT
EDIZIONI

www.booksprintedizioni.it

Copyright © 2014
Giordano Stella
Tutti i diritti riservati

Parte Prima

La storia secolare dell' Inquisizione

Senza indulgere nella retorica o ai colpi di scena ad effetto, Jean-Pierre Dedieu, nel libro intitolato "L'Inquisizione", definisce la medesima "la giurisdizione esercitata dai delegati del papa per la repressione dell'eresia".

L'istituzione vide la luce ufficialmente solo nel 1231, frutto d'una maturazione lenta e contrastata e, sia pure sotto forme diversificate, l'attività giudiziaria si è protratta almeno sino al XIX secolo.

Ha rappresentato, a tutti gli effetti, la magistratura della chiesa, etichettata, in seguito alle risoluzioni del Concilio di Trento, come "Sant'Uffizio".

Ma veniamo alle premesse.

Anche dopo l'editto di Costantino del 313 che la leggenda (o la storia) vuole fosse la conseguenza della vittoria dell'imperatore romano al ponte Milvio, la cristianità, uscita dal buio delle catacombe e pronta ad imporsi ad un paganesimo, privo d'agganci con la società contemporanea, non possedeva né basi solide né una diffusione capillare.

Fino all'anno mille, infatti, più che una realtà emancipata da innumerevoli ostacoli nell'esercizio dell'apostolato, sembrava una città assediata, a sud dall'espansione musulmana (che considerava inscindibili la devozione ad Allah e la preminenza in campo

politico) a nord dalle insidie dei bellicosi normanni e ad est dalla rivalità degli ortodossi bizantini.

Trascorso il primo millennio, però, e, soprattutto, grazie all'avvento di Carlo Magno (742-814) che, per certi versi aveva rinnovato i fasti della romanità, le traversie di carattere sociale e religioso sembravano in parte superati.

Le popolazioni, periodicamente decimate da epidemie di peste e di colera, ma anche dall'insorgere di conflitti tra gruppi etnici avversi, sempre alla ricerca di spazi ove insediarsi proficuamente, si stavano moltiplicando; nuovi terreni venivano dissodati ed il modulo delle coltivazioni alternate, con lo scopo d'incentivare l'accrescimento dei raccolti, diventava una pratica usuale; per finire le superfici, potenzialmente abitabili, si trasformavano via via in agglomerati urbani.

Tutto avveniva sotto l'occhio vigile delle "monarchie assolute", in grado di coordinare le energie dei sudditi così che, dopo sei secoli dalla sua caduta, l'impero romano sembrava risorgere, sia pure frazionato in una miriade di entità comunali.

La minaccia della fame generalizzata e della carestia, priva di sbocchi, stavano lasciando il posto ad una speranza di riscatto.

Come già brevemente annunciato, il padrone indiscusso dell'Europa coincise, per un certo periodo, con la figura di Carlo Magno (il cui impero comprendeva la maggior parte delle nazioni appartenute all'antica Roma) coadiuvato e talora guidato, nelle scelte di carattere confessionale dal vicario di Cristo, tenuto a governare, in nome di Dio, il gregge in espansione della chiesa.

L'imperatore, tuttavia, con scarso rispetto per la di-

stinzione dei ruoli, si era arrogato la facoltà di nominare, oltre ai vassalli, presenti in ogni comunità locale, i pontefici, i vescovi e gli abati, con l'obiettivo d'unificare l'autorità politica e quella spirituale, sotto un unico scettro.

Egli, in altre parole, si riproponeva di porre in risalto, di fronte ai sudditi ed ai "credenti" un'onnipotenza che non trovava riscontro nella realtà delle cose.

Ancorché non appariscente, il potere effettivo apparteneva, in ultima analisi a chi, nella pratica quotidiana, lo esercitava.

Le distanze spaziali, a quel tempo, risultavano abissali per cui trasferirsi da un luogo all'altro a piedi o usando il cavallo, significava affrontare rischi e disagi inimmaginabili, il che impediva la conoscenza e una ragionevole amalgama tra le varie etnie.

Per conferire all'impero una parvenza unitaria, i romani, lungimiranti, avevano costruito vie di comunicazioni che attraversavano l'Europa occidentale, in lungo e in largo, ma ormai nessun esercito, degno del nome, le presidiava.

Nella mentalità medievale, il mondo coincideva con i minuscoli agglomerati, cinti di solide mura che di fatto isolavano un centro abitato dall'altro.

E tra gli stessi "comuni" limitrofi (perché furono essi a formare i primi Stati) esisteva spesso diffidenza se non aperta inimicizia.

La sovranità politica e religiosa, nelle micro comunità, veniva esercitata in base alle relative sfere di competenza dal feudatario e dal parroco o da chi, in tema di apostolato, aveva la cura delle anime.

La chiesa, qui intesa come ordinamento, posto alla tutela del Vangelo, si stava dunque evolvendo.

Aveva infatti chiaramente individuato quali fossero

le sue funzioni primarie e ciò in parte le restituiva una maggiore autonomia rispetto all'autorità riservata all'imperatore.

La distinzione tra potere politico e religioso rivelò una lacerazione profonda a cominciare dal pontificato di Gregorio VIII (l'animatore di tale contrapposizione) sino a quello d'Innocenzo III.

E trascorse un secolo e mezzo prima che il principio in questione venisse accolto, sia pure "obtorto collo", dall'imperatore.

Il quale non aveva certo rinunciato alle prerogative, sinora godute e continuava a ritenersi il tutore dei sudditi e della chiesa, difesa dalle aggressioni provenienti dall'esterno, fermo restando un dato di fatto incontestabile: l'autorità temporale del pontefice rimaneva circoscritta entro i confini d'uno stato dalle dimensioni indubbiamente modeste.

L'equilibrio tra le due sovranità si mantenne a lungo instabile, minacciato da continue tensioni o da "complicità" non meno deleterie, sotto il profilo dei risultati.

La figura dell'inquisizione nacque dunque dal contrasto evidente tra i due poteri e sancì, per certi versi, la libertà operativa della chiesa.

In ogni caso il papa, benché obbligato, in più d'una circostanza, a scendere a patti con la "controparte", aveva instaurato un organismo autonomo e, tra gli esponenti del clero, il suo prestigio rappresentava una realtà innegabile, come documentato dal varo del Concilio ecumenico lateranense del 1123.

Malgrado la limitata potenza territoriale dello stato da lui governato, il pontefice godeva d'un notevole ascendente anche a livello europeo.

E molti sovrani, temendone la scomunica per com-

portamenti anticristiani, dovettero spesso piegarsi alle sue risoluzioni.

La procedura inquisitoria, in ogni caso, era sottoposta a regolamenti severi mediante i quali la chiesa applicava le proprie norme, sotto la sorveglianza del “braccio secolare”, tenuto, quando lo riteneva opportuno, all’esecuzione delle “sentenze” emanate dal Sant’Uffizio.

Nel secolo XII le disposizioni inerenti quel Tribunale, tutto particolare, furono raccolte in un “decreto” recante il titolo di “Graziano”.

Ulteriori aggiornamenti arricchirono, in seguito, la serie varata inizialmente e così, nel 1234, entrarono in vigore le “Decretali” di Gregorio IX e, verso la fine del XIV secolo, quelle licenziate da papa Bonifacio VIII.

I testi in questione definirono progressivamente il modulo operativo del processo penale.

Esso, infatti, in base alle regole del diritto romano, consolidato da un’applicazione plurisecolare, non poteva materializzarsi senza l’intervento d’un accusatore in competizione con l’accusato.

Dalla dialettica tra le parti, spesso sostenuta dagli avvocati di fiducia, il giudice traeva lo spunto per emettere, a fine dibattito, una sentenza.

Il modulo inquisitorio che aveva messo le fondamenta del neonato diritto canonico seguiva procedimenti totalmente diversi.

Soggetti importanti, se non addirittura basilari per l’attività della chiesa, risultavano la lotta contro la simonia ed il commercio delle cose sacre, fonte di guadagni incalcolabili per chi riusciva a lucrare sulle medesime.

Secondo il diritto romano il processo non poteva aver luogo senza il conflitto preliminare tra due o più

soggetti, coinvolti in interessi contrapposti; per il giudice inquisitoriale tutto ciò non rappresentava un motivo indispensabile ai fini introduttivi d'un'azione penale.

La presenza dell'accusatore diventava adesso superflua essendo sufficiente, nella circostanza, la "diffamazione" della voce pubblica, il sospetto condiviso da una pluralità di persone a cui era riconosciuta la facoltà di rimanere nell'ombra. Ma c'è dell'altro. Fino a quel momento, senza tenere conto dell'anacronismo insito nella norma, si attribuiva un peso eccessivo all'usanza "dell'ordalia", il cosiddetto "giudizio di Dio", effettuato generalmente mediante "la prova del fuoco."

Se l'imputato, in sostanza, afferrava un ferro rovente e le ustioni prodotte, entro un periodo predeterminato, non venivano risanate, esistevano i presupposti per la sua incriminazione.

Per procedere alla condanna, il diritto ecclesiastico si avvaleva di almeno "due testimoni affidabili", persone dalla vita esemplare, al di sopra di ogni sospetto e degli indizi sicuri, scaturiti dalla gravità del reato da esaminare.

Un'importanza capitale assumeva anche la confessione dell'accusato da ottenersi persino con il ricorso alla tortura, una tortura "blanda", almeno in linea teorica e limitata nel tempo d'applicazione.

Tra il secolo XII ed il XIV alla corte papale di Roma e presso le Università che, a quell'epoca, stavano muovendo i primi passi, nacquero le formule giuridiche che germineranno, in futuro, l'attuale disciplina del diritto

L'inquisizione venne alla luce, principalmente, per opporre i suoi rimedi alle perversioni causate